

U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni  
U.O.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici

Spett.le Ditta  
**ABBOTT S.r.l.**

e p.c. Al DEC - Dr.ssa Lucia Zanatta  
Dirigente Biologo U.O.C. di Anatomia e  
Istologia Patologica

All'U.O.S. di Ingegneria Clinica

Invio via PEC: [abbot@pec.it](mailto:abbot@pec.it)

**OGGETTO:** Fornitura in service di “Sonde per oncoematologia per FISH su tessuti e relativa apparecchiatura” per l’U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 24 mesi. **Sintel 181223230 – CIG B2CCE824D8**

**Lettera contratto.**

Con riferimento alla fornitura in oggetto ed alla nota della scrivente Amministrazione prot. n. 153897 del 21/08/24, si comunica che la documentazione presentata da codesta Società è conforme a quanto richiesto.

Con la presente comunicazione, completa di allegati, l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana accetta il preventivo economico presentato da Codesta Spett.le Ditta per la fornitura in oggetto, come risulta dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1695 del 09/08/2024, per un importo complessivo, per il periodo di 24 mesi, di € 65.869,04 + IVA 22% = € 80.360,23= ai prezzi e per le quantità specificate nell’Allegato 1 alla Delibera sopra indicata;

**La fornitura è comprensiva del mantenimento in uso delle seguenti apparecchiature, già in dotazione presso questa ULSS:**

**-Abbott Molecular Inc. - PROCESSORE VP 2000 cod.2J1104**  
**-Abbott Molecular Inc. - KIT UPGRADE VIP2000 cod.2J1165**

Il presente contratto si intenderà perfezionato alla data di ricevimento dello stesso da parte di Codesta Spett.le Ditta aggiudicataria.

Le condizioni contrattuali sono quelle definite nelle Norme di partecipazione e nel preventivo tecnico-economico.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Magliocca – Direttore incaricato U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dr.ssa Lucia Zanatta - Dirigente Biologo dell’U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è quello riportato in oggetto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, il preventivo economico, le Norme di partecipazione e la Dichiarazione CONSIP.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non vengono materialmente allegati, la documentazione tecnica facente parte del preventivo presentato da codesta rispettabile Società, il deposito cauzionale definitivo e il D.U.V.R.I..

L'imposta di bollo è stata assolta, ai sensi del DM del 17/06/2014.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e  
gestione delle forniture di beni  
*Dott. Giuseppe Magliocca*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SERVICE DI "SONDE PER ONCOEMATOLOGIA PER FISH SU TESSUTI E RELATIVA APPARECCHIATURA" PER LA U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA ULLS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI**

RAGIONE SOCIALE: Abbott S.r.l.

CODICE FISCALE: 00076670595

PARTITA IVA: 00076670595

SEDE LEGALE DELLA DITTA: Viale Giorgio Ribotta, 9 - 00144 Roma (RM)

QUALIFICA E NOMINATIVO DEL FIRMATARIO: Procuratore Speciale, Dr. Maurizio Vergara

IL CONCORRENTE SI IMPEGNA A MANTENERE VALIDO IL PREVENTIVO PER IL PERIODO DI 180 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLO STESSO.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI (per le apparecchiature: Marca e Modello)	CODICE PRODOTTI OFFERTI	REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO		CODICE CND	CODICE ROM	% IVA	QUANTITA'	APPARECCHIATURE		PREZZO TOTALE BIENNALE AL NETTO IVA
		QUANTITA' di confezioni per 24 MESI	PREZZO A CONFEZIONE IVA esclusa					CANONE BIENNALE ASSISTENZA TECNICA ciascuna app. IVA esclusa	CANONE BIENNALE ciascuna app. IVA esclusa	
Vysis LSI IGH Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	8L6320	10	€ 836,10	W01060299	Non applicabile	22%				€ 8.360,96
Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	8L5720	4	€ 777,95	W01060299	Non applicabile	22%				€ 3.111,81
LSI IGH/CCND1.XT, Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe	5N3320	5	€ 944,64	W01060299	Non applicabile	22%				€ 4.723,20
LSI IGH/CCND1.Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe	8L5820	1	€ 635,49	W01060299	Non applicabile	22%				€ 635,49
LSI IGH/MYC, CEP 8 Tri-color, Dual Fusion Translocation Probe	4N1020	3	€ 880,27	W01060209	Non applicabile	22%				€ 2.640,80
Vysis SRY/CEPX FISH probe Kit	6N2920	1	€ 393,82	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 393,82
CEP X (Alpha Satellite) SpectrumOrange/CEPY (Satellite III) SpectrumGreen	7J2050	2	€ 646,36	W01060299	Non applicabile	22%				€ 1.292,72
LSI MYB (6q23) SpectrumAqua	5N4020	1	€ 392,27	W01060299	Non applicabile	22%				€ 392,27
BIRCC3/MALT1 DF FISH Probe Kit	5N5020	1	€ 478,69	W01060299	Non applicabile	22%				€ 478,69
Vysis D7S522/CEP 7 FISH Probe Kit	5N0820	4	€ 652,10	W01060299	Non applicabile	22%				€ 2.608,38
LSI 9q34 SpectrumAqua	5N5320	1	€ 511,81	W01060299	Non applicabile	22%				€ 511,81
Vysis D5S23, D5S721/CEP9/CEP15 FISH Probe Kit	5N3520	2	€ 682,41	W01060299	Non applicabile	22%				€ 1.364,82
LSI21 SpectrumOrange (21q22.13-q22.2)	8L5420	1	€ 493,70	W01060299	Non applicabile	22%				€ 493,70

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SERVICE DI "SONDE PER ONCOEMATOLOGIA PER FISH SU TESSUTI E RELATIVA APPARECCHIATURA" PER LA U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA ULLS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI**

RAGIONE SOCIALE: Abbott S.r.l.

CODICE FISCALE: 00076670595

PARTITA IVA: 00076670595

SEDE LEGALE DELLA DITTA: Viale Giorgio Ribotta, 9 - 00144 Roma (RM)

QUALIFICA E NOMINATIVO DEL FIRMATARIO: Procuratore Speciale, Dr. Maurizio Vergara

IL CONCORRENTE SI IMPEGNA A MANTENERE VALIDO IL PREVENTIVO PER IL PERIODO DI 180 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLO STESSO.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI (per le apparecchiature: Marca e Modello)	CODICE PRODOTTI OFFERTI	REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO		CODICE CND	CODICE RDM	% IVA	QUANTITA'	APPARECCHIATURE		PREZZO TOTALE BIENNALE AL NETTO IVA
		QUANTITA' di confezioni per 24 MESI	PREZZO A CONFEZIONE IVA esclusa					CANONE BIENNALE ciascuna app. IVA esclusa	CANONE BIENNALE ASSISTENZA TECNICA ciascuna app. IVA esclusa	
LSI RARA Dual Color Break Apart Rearrangement Probe	5N4620	1	€ 570,29	W01060299	Non applicabile	22%				€ 570,29
ToTelvysion Multi-Color, Multi-Probe Panel	8L5201	1	€ 1.449,00	W01060299	Non applicabile	22%				€ 1.449,00
Protease I	2J0832	45	€ 126,96	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 5.713,20
Protease Buffer	2J0730	90	€ 24,15	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 2.173,50
Pretreatment Reagent	2J0630	90	€ 31,05	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 2.794,50
NP-40	7J0501	50	€ 46,92	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 2.346,00
DAPI I Counterstain (1000 ng/mL) per tessuto	6J4901	40	€ 46,92	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 1.876,80
DAPI II Counterstain (125 ng/mL) per citologico	6J5001	55	€ 46,92	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 2.580,60
2D x SSC	2JH032	10	€ 71,07	Non applicabile	Non applicabile	22%				€ 710,70
Abbott Molecular Inc. - PROCESSORE VP 2000	2J1104			W02039004	Non applicabile	22%	1	€ 8.800,00	€ 11.846,00	€ 20.646,00
Abbott Molecular Inc. - KIT UPGRADE VIP2000	2J1165			W02039004	Non applicabile	22%	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO PER 24 MESI DELLA FORNITURA, comprensivo di reagenti e materiali di consumo, canoni di noleggio e assistenza tecnica, (con 3 decimali) al netto di IVA</b>										<b>€ 67.869,04</b>

## **NORME DI PARTECIPAZIONE**

**NORME DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN SERVICE DI “SONDE PER ONCOEMATOLOGIA PER FISH SU TESSUTI E RELATIVA APPARECCHIATURA” PER LA U.O.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI.**

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto e durata della fornitura.....	4
Articolo 2 - Certificazioni, norme .....	7
Articolo 3 – Piattaforma Sintel e comunicazioni.....	8
Articolo 4 - Modalità di partecipazione .....	8
Articolo 5 – Requisiti generali .....	14
Articolo 6 – Valutazione dei preventivi tecnico-economici.....	14
Articolo 7 – Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto.....	14
Articolo 8 - Modalità eventuale affidamento della fornitura, stipulazione del contratto e spese contrattuali ...	15
Articolo 9 – Condizioni della fornitura.....	16
Articolo 10 – Consegna della fornitura.....	16
Articolo 11 – Fornitura apparecchiatura.....	19
Articolo 12 - Controlli qualitativi e quantitativi.....	22
Articolo 13 - Corrispettivi .....	22
Articolo 14 - Revisione prezzi.....	22
Articolo 15 - Fatturazione e Pagamenti .....	24
Articolo 16 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali.....	26
Articolo 17 - Cessione del contratto e Subappalto.....	26
Articolo 18 – Disposizioni ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata	27
Articolo 19 - Innovazione tecnologica .....	28
Articolo 20 - Innovazione normativa .....	28
Articolo 21 - Variazione soggettive .....	28
Articolo 22 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI....	28
Articolo 23 - Garanzie, danni, responsabilità civile.....	29
Articolo 24 - Inadempimenti e penalità .....	29
Articolo 25 - Risoluzione del contratto .....	31
Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	32

Articolo 27 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni .....	32
Articolo 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	33
Articolo 29 – Brevetti industriali e diritto d'autore .....	33
Articolo 30 – Personale dell'Appaltatore .....	33
Articolo 31 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	34
Articolo 32 – Codice di comportamento .....	35
Articolo 33 – Norme per la prevenzione della corruzione .....	35
Articolo 34 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente.....	35

## PREMESSA

Questa Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana necessita della fornitura di “Sonde per oncoematologia per FISH su tessuti e relativa apparecchiatura”.

**Il Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il Dott. Giuseppe Magliocca – Direttore incaricato U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Il presente interpello ha lo scopo di conoscere le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.

La presentazione del preventivo non ingenera nella Stazione Appaltante alcun obbligo all’effettuazione dell’affidamento.

Qualora quest’Amministrazione intendesse affidare la fornitura in questione, procederà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto all’operatore economico che, in base agli elementi di valutazione riportati nell’art. 6 delle presenti Norme di partecipazione, avrà presentato la migliore proposta tecnico-economica.

La presentazione del preventivo implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nelle presenti Norme di partecipazione.

### Articolo 1 – Oggetto e durata della fornitura

Oggetto delle presenti Norme di Partecipazione è la fornitura di “Sonde per oncoematologia per FISH su tessuti e relativa apparecchiatura”, per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, il periodo di 24 mesi.

DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE DEL LOTTO
Sonde per oncoematologia per FISH su tessuti	Reagenti/Sonde e n. 1 preparatore semiautomatico per protocolli di pretrattamento di campioni per analisi FISH

I sistemi sopra descritti devono essere composti da:

- **REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO**
- **APPARECCHIATURE**
- **SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO SCIENTIFICO**

La fornitura deve essere comprensiva degli strumenti e di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento dei sistemi ad alla realizzazione dei preparati nel numero indicato nella rispettiva tabella.

La Ditta aggiudicataria, all'avvio della fornitura, dovrà garantire a suo carico, tutte le prove necessarie al raggiungimento della qualità ottimale, riproducibile e costante nel tempo, compresa la fornitura dei reagenti e consumabili necessari.

### **SONDE PER ONCOEMATOLOGIA E REAGENTI FISH SU TESSUTI**

<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TEST/CO NF. 24 MESI</b>	<b>N. CONFE ZIONI</b>	<b>CONFEZIONA MENTO PREFERIBILE</b>	<b>CE/IVD</b>	<b>SONDE PRONTE ALL'USO</b>
IGH Break Apart	Pronta all'uso (in un'unica vial). Break Apart Probe	200	10	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
MLL OR KMT2A Break Apart	Pronta all'uso (in un'unica vial). Break Apart Probe	80	4	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
IGH/CCND1/M YEOV DUAL COLOR DUAL FUSION PER MIELOMI	Dual Color Dual Fusion Probe	100	5	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
IGH/CCND1 DUAL COLOR DUAL FUSION PER LINFOMI	Dual Color Dual Fusion Probe	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
IGH/MYC/CEP 8 TRI-COLOR	Tre Fluorocromi Distinti e Doppio segnale di Fusione nei Nuclei Positivi	60	3	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
SRY/CEPX	Due Fluorocromi Distinti	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
CEPX/YQ12	Due Fluorocromi Distinti	40	2	20 TEST A CONFEZIONE		
MYB	Un Fluorocromo (AQUA)	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
BIRC3/MALT1	Dual Color Dual Fusion Probe	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
D7S522/CEP7	Regione di controllo, Due Fluorocromi Distinti	80	4	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
9Q34	Un Fluorocromo (AQUA)	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
D5S23, D5S721/CEP9/C EP15	Tre Fluorocromi Distinti	40	2	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
SONDA REGIONI 21q22.13q22.2	Un Fluorocromo Distinto (Orange)	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO
RARA BREAK	Break Apart, Due Fluorocromi	20	1	20 TEST A CONFEZIONE	SI	NO

	Distinti					
BOX MULTI-COLOR PER I TELOMERI	Tre Fluorocromi, 15 Mixture e 64 Probes in totale	-	1	-	SI	NO
PRETRATTAMENTO FISH ISTOLOGICA (PROTEASI)	Conf. da 250 MG	-	45	-	-	-
PRETRATTAMENTO FISH (BUFFER PER PROTEASI)	Conf. da 500 ML	-	90	-	-	-
PRETRATTAMENTO FISH (ISOTIOCIANATO DI SODIO)	Conf. da 500 ML	-	90	-	-	-
NP-40	1000 µL X 2	-	50	-	-	-
DAPI I	(1000 NG/ML) (500 µL X 2)	-	40	-	-	-
DAPI II	(125 NG/ML) (500 µL X 2)	-	55	-	-	-
20XSSC	500 G	-	10	-	-	-

La fornitura deve essere comprensiva di **n. 1 preparatore semi-automatico per eseguire i protocolli di pretrattamento di campioni istologici per analisi FISH** e di tutti gli eventuali dispositivi e consumabili necessari al suo corretto funzionamento.

La Ditta deve offrire il 100% dei prodotti in elenco.

**L'importo complessivo presunto della fornitura, per il periodo di 24 mesi, è di Euro 67.888,82 (IVA esclusa).**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE E NECESSARIE**

##### ***Probes***

1. I *probes* devono essere utilizzati seguendo il seguente protocollo di laboratorio:

1° giorno:	30' in 2XSSC
	scala alcolica (70%, 85% e 100% per 1')
2° giorno:	2' in 0.4XSSC/NP40 0.3% a 73°C
	1' in 2XSSC/NP40 0.1% a temperatura ambiente

##### **Preparatore semi-automatico per eseguire protocolli di pretrattamento di campioni istologici per analisi FISH:**

1. Preparatore robotizzato con braccio meccanico per la processazione contemporanea fino a 50 vetrini;

2. Deve possedere vaschette termostate e non, coperchio antifumi, cappa aspirante e filtro apposito al carbone attivo per evitare l'evaporazione delle sostanze tossiche;
3. Possibilità di eseguire i protocolli per il pretrattamento, l'incubazione con l'enzima e i lavaggi post-ibridazione a temperature controllate;
4. Possibilità di un programma per l'agitazione dei vetrini;
5. Riscaldamento controllato delle stazioni e dei reagenti tramite termocoppie;
6. Sistema aperto compatibile con tutti i tipi di sonde e reagenti utilizzati nel laboratorio.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI**

### ***Probes***

1. È preferibile che tutti i *probes* siano certificati CE-IVD. Qualora non possibile è ammissibile anche l'offerta dei prodotti RUO;
2. Qualità diagnostica dei preparati (intensità del segnale, assenza di background);
3. Qualità del confezionamento, anche con riferimento a quanto previsto per l'etichettatura;
4. Durata del materiale residua al momento della consegna. È preferibile che sia superiore ad un anno (periodo minimo), in particolare per le sonde per le quali è previsto un consumo esiguo.

### **Preparatore semi-automatico per eseguire protocolli di pretrattamento di campioni istologici per analisi FISH:**

1. Compattezza, funzionalità del sistema e facilità d'uso;
2. Sicurezza per gli operatori;
3. Qualità dei preparati ottenuti dopo le fasi di sparaffinatura, pretrattamento e digestione delle proteine eseguite con il preparatore semi-automatico;
4. Prestazioni aggiuntive/migliorative rispetto a quelle chieste dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale relative a formazione del personale, assistenza tecnica e servizio post-vendita.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica, mai utilizzate per scopi diagnostici né per dimostrazioni o altro, di ultima generazione, ancora in produzione fornite di garanzia.

**In alternativa potranno essere fornite apparecchiature ricondizionate a nuovo, perfettamente funzionanti, purché abbiano data di produzione successiva al 01/01/2021.**

### **Articolo 2 - Certificazioni, norme**

I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento, in funzione della destinazione d'uso prevista. In particolare:

I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745 ovvero delle Direttive CE/93/42 o CE/90/385 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR.

I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all'art. 110 "disposizioni transitorie" del suddetto IVDR così come modificate dal Regolamento 2022/112.

Qualora la ditta produttrice/fornitrice sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) o equivalenti, ovvero operi con un sistema di qualità che garantisca il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni suddette, potrà fornire idonea documentazione a riprova delle certificazioni possedute.

### **Articolo 3 – Piattaforma Sintel e comunicazioni**

La presente indagine di mercato si svolge, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel" e/o "Piattaforma"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avverranno, attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema Sintel. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, nei confronti dell'operatore economico.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

È onere degli operatori visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza del termine per la presentazione del preventivo economico, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

### **Articolo 4 - Modalità di partecipazione**

Per partecipare la Ditta dovrà presentare il proprio preventivo collegandosi al sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it), accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto ID \_\_\_\_\_ utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it)).

In merito alle modalità di registrazione a Sintel e di invio del preventivo, si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

L'operatore economico dovrà inserire e allegare negli appositi campi predisposti nel sistema Sintel (Busta unica) il preventivo tecnico economico, firmato digitalmente dal legale rappresentante, nella versione .pdf, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati.

**N.B.** Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "BUSTA UNICA" (100 MB) non sia sufficiente, l'operatore economico potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "BUSTA UNICA 1", "BUSTA UNICA 2" (facoltative)

Tale preventivo dovrà contenere le seguenti indicazioni:

## **A) DICHIARAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:**

1. Denominazione o ragione sociale esatta della Ditta, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
2. Nome e cognome, data e luogo di nascita della persona abilitata ad impegnare l'offerta in nome e per conto della Ditta, precisando in base a quale titolo (titolare, legale rappresentante, etc.);
3. indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, o se del caso, di cui al comma 4, del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti) ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
4. dichiara che né l'operatore economico né il sottoscritto né i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e, se del caso, comma 4 ricorrono nelle cause di esclusione degli articoli 94 (cause di esclusione automatiche) e 95 (cause di esclusione non automatiche) del D.lgs. 36/2023;

**oppure in caso affermativo** fornisce informazioni dettagliate in merito alla situazione in cui versa e inoltre dimostra/comprova, per le ipotesi di cui all'art. 94 (eccetto il comma 6) e art. 95 (eccetto il comma 2, anche con la documentazione che allega, di aver adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. 36/2023, le seguenti misure di Self-cleaning \_\_\_\_\_

*In alternativa*

dimostra/comprova, anche con la documentazione che allega, di NON aver potuto procedere con l'adozione di specifiche misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_ impegnandosi in ogni caso ad adottare le misure correttive/di self-cleaning di cui comma 6 dell'art. 96 del decreto legislativo 36/2023 entro e non oltre il termine di conclusione della procedura con tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

**B) DICHIARAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO:** (vedasi modello Allegato 1 - Schema di preventivo).

In tale schema dovranno essere riportati:

- a) Ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- b) Qualifica e nominativo del firmatario;
- c) Dichiarazione che il preventivo è vincolato per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dello stesso;
- d) Descrizione del prodotto (come da Norme di partecipazione);
- e) Nome commerciale dei prodotti offerti (per le apparecchiature marca e modello);
- f) Codice dei prodotti offerti.

**Per i reagenti e i materiali di consumo:**

- a) Quantitativo di confezioni offerte **per 24 mesi**;
- b) PREZZO UNITARIO (Iva esclusa) a confezione.

**Per le apparecchiature:**

- c) Quantità;
- d) **CANONE BIENNALE** (Iva esclusa) dovuto per il noleggio di ciascuna apparecchiatura;
- e) **CANONE BIENNALE** (Iva esclusa) dovuto per il servizio di assistenza e manutenzione di ciascuna apparecchiatura.

**Sia per i reagenti e materiali di consumo che per le apparecchiature:**

- f) Codice CND;
- g) Codice RDM;
- h) Aliquota Iva applicabile;
- i) TOTALE COMPLESSIVO **per 24 mesi** (con 3 cifre decimali) della fornitura, al netto di Iva, comprensivo dei canoni di noleggio, assistenza tecnica delle apparecchiature e dei materiali di consumo.

**Si sottolinea che gli importi da formulare in offerta sono riferiti ai 24 mesi della fornitura.**

Si precisa che l'offerta dovrà comprendere tutti i prodotti necessari per garantire l'effettuazione del numero test indicati nelle presenti Norme di partecipazione. Si elencano a titolo esemplificativo:

- Reagenti;
- Reagenti accessori;
- Materiali di consumo.

La Ditta nella formulazione dell'offerta dovrà tenere conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascuna confezione di materiale proposto.

La Ditta dovrà offrire, a pena di esclusione, tutti i prodotti previsti.

## **C) DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI DI CARATTERE TECNICO:**

### **Per il materiale di consumo:**

1. Scheda tecnica dei prodotti offerti riportante le principali caratteristiche tecnico/qualitative;
2. Relazione nella quale vengono esplicitate, punto per punto, le caratteristiche tecniche in corrispondenza alle specifiche previste all'art.1 delle presenti Norme;
3. Dichiarazione del legale rappresentante/procuratore autorizzato che attesti che i prodotti proposti possono essere regolarmente commercializzati in Italia, che sono conformi alla normativa vigente e che possiedono il marchio CE/CE-IVD (alla dichiarazione devono essere allegati le relative certificazioni in copia in corso di validità);
4. Indicazione (qualora tale informazione non sia inclusa nella documentazione di cui ai precedenti punti), per quanto offerto, prodotto per prodotto, del CND (numero di classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del numero di RDM (numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici) /numero di iscrizione banca dati ministeriale, o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 21/09/2009.

### **Per l'apparecchiatura:**

1. Scheda tecnica della apparecchiatura proposta riportante le principali caratteristiche tecnico/qualitative;
2. Relazione nella quale vengono esplicitate, punto per punto, le caratteristiche tecniche in corrispondenza alle specifiche previste all'art.1 delle presenti Norme;
3. Documentazione comprovante che la apparecchiatura offerta è costruita in conformità alle attuali disposizioni in materia di sicurezza nazionali ed internazionali e che possiede il marchio CE, in particolare:

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della “destinazione d’uso” prevista; qualora la “destinazione d’uso” sia riportata nel manuale d’uso, è possibile presentare Il manuale d’uso stesso o parte di esso;
  - Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, ove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall’Organismo notificato;
  - Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale Norma;
4. Indicazione (qualora tale informazione non sia inclusa nella documentazione di cui ai precedenti punti), per quanto offerto, prodotto per prodotto, del CND (numero di classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del numero di RDM (numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici) /numero di iscrizione banca dati ministeriale, o che trattasi di prodotto non soggetto all’obbligo di cui al D.M. 21/09/2009.
5. Dichiarazione dalla quale risulti, per ogni apparecchiatura offerta:
- gli eventuali impianti elettrici e gli impianti idraulici da realizzarsi;
  - le caratteristiche dell’alimentazione elettrica;
  - le eventuali necessità di condizionamento dei locali specificando i limiti di temperatura e umidità;
  - requisiti per la connessione di rete.
6. Dichiarazione che attesti che le apparecchiature offerte, sono nuove di fabbrica, di ultima generazione ed ancora in produzione e fornite di garanzia oppure che sono apparecchiature ricondizionate a nuovo, perfettamente funzionanti, aventi data di produzione successiva al 01/01/2021.

### **Servizio post-vendita:**

La Ditta dovrà presentare **una relazione** dalla quale risultino le seguenti informazioni, in conformità delle presenti Norme di partecipazione:

- I punti a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica e la propria organizzazione;
- I protocolli e periodicità di esecuzione dell’attività di manutenzione straordinaria/correttiva, a partire dalla chiamata telefonica (fermo restando i termini massimi di 24 ore nei giorni feriali e 48 nei prefestivi);
- L’eventuale soluzione migliorativa che la Ditta propone al fine di consentire la prosecuzione dell’attività, qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 24 ore dalla chiamata, sia nei giorni feriali che prefestivi;
- Le modalità di fornitura di apparecchiature sostitutive in caso di guasti la cui riparazione non risulti possibile o conveniente;
- Le modalità con le quali intende effettuare la formazione del personale addetto, sia iniziale sia successiva specificando il programma dettagliato di tale formazione, la durata del corso;
- Il tipo di collaborazione tecnica e scientifica che la Ditta è in grado di prestare all’avviamento delle strumentazioni e durante il periodo di fornitura.

### **Presentazione dei campioni:**

Il concorrente deve consegnare uno o più contenitori contenenti la campionatura di seguito indicata,

entro la data e l'ora fissate nelle Norme di partecipazione per la presentazione dei preventivi presso:

Magazzino Unico Arrivi dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, Distretto di Treviso, sito in Via Treviso 58/A – 31057 Silea (TV).

Il magazzino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00

Sul contenitore dovrà essere apposto il nominativo della Ditta mittente (intestazione, indirizzo, numero di telefono e fax) e la seguente dicitura:

“CAMPIONATURA PROCEDURA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SONDE PER ONCOEMATOLOGIA E REAGENTI FISH SU TESSUTI PER LA U.O.C. DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI - NON APRIRE”.

Dovrà essere fornita la seguente campionatura necessaria per l'esecuzione di n. 5 test complessivi (relativi alla tipologia di *probes*):

Descrizione	Quantità n. - test
IGH Breack Apart	5

Il contenitore deve essere altresì sigillato con modalità tali da garantire la segretezza.

Sul singolo plico chiuso dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“CAMPIONATURA SONDE ONCOEMATOLOGIA E REAGENTI FISH SU TESSUTI”

Quale prova di consegna della campionatura farà fede il timbro che la Ditta dovrà farsi apporre con data, ora e firma leggibile sul documento di trasporto originale e sulla copia del corriere da parte del personale incaricato.

Il Documento di trasporto dovrà riportare con esattezza l'intestazione della Ditta, quantità e descrizione, nome commerciale e codice dei prodotti esibiti.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità in caso di smarrimento, disagio o ritardo nel recapito, anche se derivante da cause di forza maggiore.

La campionatura si intende a titolo gratuito e, qualora se ne ravvisasse la necessità, le Ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire ulteriore campionatura (sempre a titolo gratuito ed a proprie spese e rischio) su indicazione della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva il diritto di sottoporre a controlli presso laboratori accreditati la campionatura pervenuta, con oneri a carico dei concorrenti.

L'etichettatura o la stampigliatura sull'involucro di confezionamento deve essere quella dei prodotti di vendita e, perciò, conforme a tutti i necessari riferimenti obbligatori per legge.

I campioni devono corrispondere al prodotto richiesto ed offerto per la procedura. Se richiesto prodotto sterile il campione deve essere anch'esso sterile.

I prodotti e le confezioni presentate come campionatura devono corrispondere alle prescrizioni previste dalle Direttive vigenti ad avere una validità di almeno di 2/3 della durata.

Tutte le spese per le prove, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

#### **D) PREGRESSE ESPERIENZE IDONEE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI:**

-Referenze per forniture analoghe presso altre Aziende Sanitarie indicando anno importo e committente.

#### VISIONE:

Al fine di effettuare le valutazioni tecniche di qualità per le apparecchiature proposte, qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, gli operatori economici, entro 7 giorni dalla richiesta o altro termine che verrà indicato nella medesima, dovranno portare in visione per un periodo di almeno 15 giorni le apparecchiature proposte.

Unitamente alle apparecchiature dovrà essere fornito tutto il materiale di consumo occorrente alle prove che verrà precisato in fase di richiesta.

In questo caso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana richiederà la visione delle apparecchiature, indicando data e luogo di consegna.

A tal fine verrà richiesta dalla Stazione Appaltante la compilazione del Modulo richiesta visione apparecchiature e corredato delle certificazioni ivi richieste.

\*\*\*\*\*

L'operatore economico, inoltre, per la sottomissione a sistema del preventivo economico dovrà procedere nel seguente modo:

a. nel campo denominato "Offerta economica", il valore complessivo proposto per l'intera fornitura per 36 mesi espresso in Euro (IVA esclusa) con tre cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale.

Tale valore è al netto dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto c).

b. nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", il valore di eventuali costi afferenti all'attività di impresa di cui all'art. 108, comma 9 D.lgs. 36/2023;

c. nel campo "costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore di eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenze, quantificati dalla Stazione appaltante e non modificabili, di cui all'art. 26 D.lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di mera fornitura, alla voce b. (di cui costi per la sicurezza afferenti all'attività di impresa) indicare il valore 0 (zero). Qualora l'operatore economico ritenga di dover indicare i costi per la sicurezza afferenti all'attività di impresa, gli stessi dovranno essere indicati secondo le modalità sopra esposte.

Per quanto riguarda la voce c), sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero

Il valore indicato nel campo grigio denominato "Offerta economica complessiva", non modificabile e di sola consultazione, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza (quest'ultimo non modificabile).

La Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza del preventivo e dei documenti, che lo compongono e altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità del preventivo medesimo.

### **Articolo 5 – Requisiti generali**

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che verranno verificati mediante il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022.

### **Articolo 6 – Valutazione dei preventivi tecnico-economici**

Le proposte tecniche/economiche saranno successivamente vagliate dal Servizio Aziendale competente. Verrà scelto il preventivo che meglio soddisfi le esigenze rappresentate, tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

1. Aderenza/rispondenza della proposta tecnica a quanto riportato all'art. 1 delle presenti Norme di Partecipazione;
2. Maggiore presenza di caratteristiche tecniche preferenziali;
3. Modalità di esecuzione del Servizio post-vendita;
4. Congruità della proposta economica;
5. Pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si precisa che, al solo fine di consentire la prosecuzione della procedura nella piattaforma Sintel, se richiesto, sarà indicato quale criterio di affidamento il "minor prezzo".

### **Articolo 7 – Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto**

In caso di affidamento, la Ditta individuata è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta affidataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'affidatario.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

## **Articolo 8 - Modalità eventuale affidamento della fornitura, stipulazione del contratto e spese contrattuali**

Successivamente all'eventuale affidamento, sarà stipulato apposito contratto, che verrà perfezionato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in modalità elettronica tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-95.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

In caso di avvalimento, dovrà essere fornito il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge 24 giugno 2013 n. 71.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 28 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

In relazione alla presente fornitura, i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

## **Articolo 9 – Condizioni della fornitura**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a quanto previsto nelle Norme di partecipazione, e al preventivo tecnico-economico del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Affidataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

## **Articolo 10 – Consegna della fornitura**

### CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO:

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovrà essere effettuata presso i locali di deposito espressamente indicati negli ordini di fornitura.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque **non oltre 7 giorni** consecutivi, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

Per casi ritenuti urgenti, la Ditta assegnataria sarà tenuta a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di **3 giorni** consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi della Parte IV, Titolo II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

La merce consegnata dovrà riportare all'esterno del "collo" spedito e delle singole confezioni un codice a barre riportante il solo *reference number*. Eventuali altre indicazioni (scadenza, ecc.) dovranno esser riportate separatamente. Il *reference number* dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo variazioni dell'articolo stesso, che dovranno essere comunicate tempestivamente.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordine. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata (art. 1522 Codice Civile).

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'ordine;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso l'Appaltatore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà all'Appaltatore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- data dell'ordine;
- descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.

In mancanza di tali dati, la Stazione Appaltante potrà non accettare reclami da parte dell'Appaltatore qualora la merce venisse respinta. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare l'Appaltatore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale del Contratto la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza, salvo diverso specifico accordo nell'ambito della singola consegna. Non saranno ammesse, di regola, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente. La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che la Stazione Appaltante indicherà nelle loro richieste di consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

È responsabilità dell'Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, l'Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna. I prodotti contenenti sostanze tossiche o infiammabili dovranno riportare il simbolo relativo alla pericolosità

I prodotti consegnati dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell'Appaltatore. I prodotti risultati, a seguito di verifica, anche ai sensi dell'art. 9, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del contraente che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni consecutivi.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'Appaltatore. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato, presentassero difetti saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione. La merce non ritirata entro 10 giorni consecutivi potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse la consegna, o non dovesse sostituire nei termini previsti i prodotti risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

## CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE:

La consegna delle apparecchiature relative è disciplinata all'art. 11.

### **Articolo 11 – Fornitura apparecchiatura**

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto di seguito previsto, relativamente trasporto, al collaudo ed all'assistenza tecnica (manutenzione preventiva e correttiva) delle apparecchiature oggetto di affidamento.

#### **11.1 Trasporto ed installazione ed avviamento della apparecchiatura**

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate, previo accordo con il Servizio interessato e l'Ingegneria Clinica, a cura della Ditta aggiudicataria entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto con ogni onere (compreso il trasporto, l'imballo e tutto il materiale necessario per il collaudo) a carico della stessa.

Le apparecchiature rimangono di proprietà della Ditta e saranno restituite alla fine del contratto nello stato di fatto in cui si troverà con spese per la disinstallazione a carico della Ditta.

Alla scadenza del contratto, le apparecchiature dovranno essere ritirate dalla Ditta fornitrice a cura e spese della stessa e senza alcun ulteriore onere.

Il punto di riferimento per l'espletamento delle pratiche di consegna e per il collaudo è l'Ingegneria Clinica del P.O. di Treviso.

La consegna inoltre dovrà essere accompagnata da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna l'Amministrazione dell'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell'apparecchiatura consegnata.

Si precisa che sono a carico della Ditta aggiudicataria il trasporto e l'installazione delle apparecchiature, eccetto la realizzazione di eventuali impianti fissi per l'allacciamento delle stesse (es. impianti elettrici, idraulici, opere edili che restano a carico della Stazione Appaltante).

#### **11.2 Collaudo apparecchiature:**

Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

La fornitura si intende accettata dall'Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.

L'operazione di collaudo deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dalla consegna del bene, alla presenza del personale dell'Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dall'Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.

Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione, e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo.

In occasione del collaudo dovrà essere fornita al Servizio tecnico competente dell'Ente la seguente documentazione:

- 1) manuale d'uso in lingua italiana in versione digitale e nella revisione in vigore;
- 2) dichiarazione da parte del fabbricante o mandatario di conformità alle Direttive Europee corredata, ove previsto, da copia del Certificato di riferimento rilasciato dall'Organismo notificato e dichiarazione di rispondenza alle Norme tecniche di riferimento;
- 3) protocolli delle operazioni di manutenzione preventiva comprensive di check\_list e periodicità d'esecuzione così come previsto dal fabbricante, nonché piano per l'esecuzione delle visite di manutenzione preventiva per tutta la durata della fornitura;

Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana dovrà essere fornito in formato digitale e nella revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una nuova revisione del manuale in questione e questa sia di riferimento per l'apparecchiatura fornita, al collaudo dovrà essere consegnata la documentazione aggiornata.

Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento, sopra richiesti, la mancata presentazione degli stessi potrà comportare la risoluzione del contratto.

### **Collaudo funzionale**

Al collaudo iniziale delle apparecchiature seguirà una verifica funzionale a distanza di 6 mesi.

Nel corso dello stesso collaudo funzionale, sarà valutata la presenza e la regolare funzionalità di tutte le caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale, in particolare, sarà valutata la qualità dei segnali fluorescenti.

In caso di giudizio favorevole il sistema sarà considerato a tutti gli effetti operativo. In caso di giudizio sfavorevole, la Ditta aggiudicataria potrà apportare, nel termine a tal fine assegnato, ogni operazione necessaria per la soluzione delle problematiche rilevate. Un nuovo esito sfavorevole nei tre mesi successivi potrà essere causa di risoluzione del contratto.

### **11.3 Assistenza tecnica apparecchiature:**

#### **Manutenzione preventiva**

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di manutenzione preventiva delle apparecchiature fornite secondo le periodicità ed i protocolli previsti dal Fabbricante, i cui protocolli con l'indicazione delle tempistiche dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica in fase di offerta. La Ditta dovrà indicare le modalità con cui intende eseguire tale attività.

Il Servizio interessato dovrà essere contattato con anticipo di 15 giorni rispetto alla data dell'intervento, per poter concordare la modalità di esecuzione dello stesso.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro e dovrà essere compilata l'etichetta apposta a bordo macchina con indicazione della tipologia di attività eseguita (SE=verifica di sicurezza elettrica, MP=manutenzione preventiva, CF=controllo funzionale), la periodicità di esecuzione, la data di esecuzione dell'attività e la firma del tecnico esecutore. Il tutto dovrà essere rilasciato al Coordinatore. Qualora le dimensioni delle apparecchiature siano tali da non consentire l'applicazione della etichetta quest'ultima è in possesso del Coordinatore.

Per tutte le attività sopraelencate, nel caso di necessità e previ opportuni accordi, l'Azienda ULSS metterà a disposizione il proprio laboratorio e si impegna a far pervenire presso di questo le apparecchiature, previa comunicazione da parte della Ditta che confermi la data di esecuzione.

### **Manutenzione correttiva**

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per tutto il periodo della fornitura, tutte le operazioni di riparazione e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il funzionamento della apparecchiatura senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro al Coordinatore dell'UOC interessata dell'Azienda ULSS, ovvero al servizio di Ingegneria Clinica Aziendale.

La ditta dovrà indicare, in fase di offerta, i tempi e le modalità con cui intende gestire le richieste di manutenzione su guasto dal momento della ricezione della chiamata da parte del Servizio Ingegneria Clinica dell'Azienda ULSS al ripristino, indicando tempi e modalità di intervento e risoluzione e le modalità di consegna delle eventuali apparecchiature sostitutive, ovvero le soluzioni proposte per sopperire a tempi di ripristino delle funzionalità delle apparecchiature superiori a quanto previsto etc.

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere garantiti di regola entro 24 ore solari (o entro le 48 ore solari nei prefestivi) dalla chiamata, nei giorni feriali.

A tale scopo dovrà essere indicato un numero telefonico funzionante nei giorni feriali, per chiamate urgenti, assicurando la risposta tempestiva alla chiamata da parte di un operatore. È in ogni caso da escludersi tassativamente l'attivazione di una segreteria telefonica.

**Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno rispettare il seguente livello di servizio:**

- **Tempo di intervento (tempo che intercorre tra la chiamata e il primo intervento del tecnico) max. 24 ore solari (o entro le 48 ore solari nei prefestivi);**
- **Tempo di risoluzione (tempo che intercorre tra il primo intervento del tecnico e la riparazione del guasto con pieno ripristino delle funzionalità) max. 72 ore solari.**

**Qualora la risoluzione del guasto richieda più di 72 ore solari dal primo intervento del tecnico, la Ditta si impegna alla sostituzione temporanea delle apparecchiature per il periodo necessario alla riparazione qualora il guasto non venga ripristinato, e/o alla sostituzione definitiva delle stesse con altre identiche, in caso di guasti la cui riparazione non risulti possibile o conveniente. I dispositivi sostituiti dovranno essere installati e resi idonei all'uso entro il minor tempo possibile.**

ooooooo

**Le apparecchiature fornite in sostituzione definitiva devono essere sottoposte alle operazioni di collaudo di cui sopra.**

Gli oneri per l'assistenza tecnica come sopra indicato (manodopera, diritto di chiamata, trasferta, ricambi) devono essere interamente compresi nei canoni di assistenza e manutenzione.

### **Aggiornamenti hardware e software**

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli aggiornamenti hardware e software consigliati dal fabbricante, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. In particolare, saranno inclusi tutti gli *updates* di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare l'affidabilità del sistema. In occasione dei descritti aggiornamenti la Ditta dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale e dovrà essere redatto un opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati.

### **Assistenza e formazione del personale**

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere l'effettuazione di corsi di formazione per il personale sanitario addetto. La formazione dovrà essere sia iniziale sia successiva nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- Introduzione di un aggiornamento o una nuova versione di programma;
- Fornitura di una nuova apparecchiature;
- Fornitura di nuovi prodotti;
- Inserimento di nuovo personale.

La Ditta dovrà inoltre stabilire e garantire delle modalità di assistenza continua per il personale impegnato nelle procedure al fine di pervenire ad una rapida risoluzione delle problematiche di più frequente riscontro.

### **Articolo 12 - Controlli qualitativi e quantitativi**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente documento.

### **Articolo 13 - Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante in forza dei singoli ordini di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

### **Articolo 14 - Revisione prezzi**

I prezzi dovuti al Fornitore resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di durata del contratto calcolati a decorrere dalla data di stipula del medesimo. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, dal secondo anno e con esclusivo riferimento alle prestazioni espletate successivamente, i prezzi potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023, una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione, nelle ipotesi di revisione in aumento dei prezzi contrattuali, dovrà essere richiesta dall'Appaltatore all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, mentre nelle ipotesi di revisione in diminuzione il procedimento viene avviato dall'Azienda ULSS.

È, pertanto, onere della parte interessata al riconoscimento del prezzo ad essa più favorevole richiedere o procedere con la revisione prezzi indicando i relativi presupposti con riferimento a quanto di seguito previsto.

**I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo.**

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it>

Le parti dovranno attivarsi comunicando tramite PEC entro 60 gg. dalla scadenza del periodo di riferimento, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi.

Di seguito il metodo di calcolo:

- **Indice di Riferimento Iniziale (IRI)** quello relativo al mese/anno in cui è stipulato il contratto;
- **Indice di Riferimento al momento della Richiesta (IRR)** quello rilevabile al momento della richiesta di revisione (richiesta annuale che non può mai essere antecedente alla scadenza dell'annualità in cui è stipulato il contratto);
- **Indice di Riferimento dell'ultima revisione (IRurev)** l'IRR che ha dato luogo all'ultima revisione prezzi;
- **Variazione % in aumento (V+%)**: variazione percentuale in aumento dell'IR nel periodo considerato (si applica l'arrotondamento al secondo decimale);
- **Variazione in diminuzione (V-%)**: variazione percentuale in diminuzione dell'IR nel periodo considerato (si applica l'arrotondamento al secondo decimale);

### **Prima revisione prezzi in aumento**

La revisione in aumento dei prezzi contrattuali può essere richiesta solo qualora la V+%, sia superiore al 5% (Soglia di Variazione). Al fine di determinare la variazione percentuale, si applica la seguente formula:

$$V+% = ((IRR/IRI) * 100) - 100$$

In tale caso l'Amministrazione, verificata la sussistenza di tale presupposto, procederà ad approvare la revisione nella misura dell'80% della variazione.

Nel caso in cui la variazione sia invece pari o inferiore al 5%, non si darà luogo ad alcuna revisione e la successiva richiesta potrà essere avanzata non prima della scadenza della successiva annualità e potrà essere accolta solo ove la variazione complessiva (V+%) superi il 5%;

### **Revisione in diminuzione**

La revisione in diminuzione dei prezzi contrattuali può essere disposta direttamente dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana con comunicazione inviata all'Appaltatore tramite PEC, comprensiva del dettaglio dei nuovi prezzi ed illustrazione dei presupposti, sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo. I prezzi revisionati si applicano agli ordini di esecuzione emessi a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di invio della comunicazione.

Pertanto, può essere disposta solo qualora la Variazione negativa dell'IR (di seguito definita V-%), sia maggiore del 5% (Soglia di Variazione). In tale caso l'Amministrazione disporrà la revisione in diminuzione nella misura dell'80% della variazione stessa, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla comunicazione all'Appaltatore. Al fine di determinare la variazione percentuale, si applica la seguente formula:  $V\% = 100 - ((IRR/IRI) * 100)$

Nel caso in cui V -% sia invece pari o inferiore al 5%, non si darà luogo ad alcuna revisione e la successiva revisione potrà essere disposta non prima della scadenza della/e successiva/e annualità a condizione che tale V -% superi il 5% e comunque una volta all'anno, finché la V -% non superi il 5%.

### **Ulteriori revisioni prezzi**

In caso di accoglimento della prima revisione, i nuovi prezzi ristabiliscono l'equilibrio contrattuale e l'IR rilevato in tale occasione costituirà quindi la nuova base di partenza per il calcolo delle successive variazioni; pertanto, ogni ulteriore revisione in aumento o in diminuzione potrà essere concessa, sempre a cadenza annuale, solo ove la nuova variazione  $V(n)+\%$  o  $V(n) -\%$  sia superiore del 5% rispetto all'IRRurev (IRR rilevato in occasione dell'ultima revisione in aumento o in diminuzione concessa).

Pertanto, per determinare le ulteriori revisioni si seguirà la seguente formula:

$$V(n)+\% = ((IRR/IRRurev) * 100) - 100$$

$$V(n) -\% = 100 - ((IRR/IRRurev) * 100)$$

Se il risultato è  $< 0 = a 5$  non si applica la revisione e la successiva richiesta potrà essere avanzata non prima della scadenza della successiva annualità e potrà essere accolta solo se la variazione superi il 5%, altrimenti potrà essere presentata una ulteriore richiesta alla scadenza dell'annualità successiva e così via, finché la variazione non superi il 5%

Se il risultato è  $> 5$  l'Amministrazione, verificata la sussistenza di tale presupposto, procederà ad approvare la revisione nella misura dell'80% della Variazione, positiva o negativa, stessa. Si applicano le medesime decorrenze della prima revisione.

La medesima procedura è seguita per le ulteriori richieste di revisione fino a scadenza contrattuale.

È facoltà dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana disporre la revisione in diminuzione anche cumulativamente su più anni, ferma restandone l'applicazione con riferimento alle singole annualità e comunque prima di una eventuale revisione in aumento.

### **Articolo 15 - Fatturazione e Pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dalle presenti Norme di partecipazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per l'utilizzo delle Apparecchiature e per il Servizio di Assistenza l'Azienda ULSS corrisponderà in via semestrale posticipata su presentazione di regolari fatture, il corrispettivo rapportato a semestre.

Per l'utilizzo delle Apparecchiature e per il Servizio di Assistenza l'Azienda ULSS corrisponderà in via semestrale posticipata su presentazione di regolari fatture, il corrispettivo rapportato a semestre.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture, indicando separatamente la quota noleggio e la quota assistenza tecnica, obbligatoriamente:

- per il semestre gennaio-giugno, nel mese di luglio dell'anno di riferimento;
- per il semestre luglio-dicembre, a partire dal 15 del mese di dicembre del medesimo anno.

Se la data di collaudo delle apparecchiature non dovesse coincidere con l'inizio di uno dei periodi suddetti, la prima fattura potrà essere emessa anche per un periodo inferiore ai sei mesi, con scadenza giugno o dicembre dell'anno di riferimento.

Le fatture relative ai canoni dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara), il periodo di riferimento, il nome dell'apparecchiatura ed il codice identificativo della stessa (*Serial Number*).

Nel caso sia esercitata l'opzione di rinnovo, la Azienda Sanitaria non corrisponderà più l'importo previsto per il canone di noleggio delle attrezzature.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» è entrato in vigore l'obbligo, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le modalità di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto.

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Articolo 16 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali**

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del  $\pm 20\%$ , senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

### **Articolo 17 - Cessione del contratto e Subappalto**

È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 119 – comma 1 – del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 – comma 1 – del D.lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

### **Articolo 18 – Disposizioni ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**

All'affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria verrà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione Appaltante applicherà a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p., e la Ditta aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 - *bis* c.p., 319 - *ter* c.p., 319 - *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 - *bis* c.p., 346 - *bis* c.p., 353 c.p. e 353 - *bis* c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 *septies* del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella Legge n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della eventuale impresa sub-affidataria ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/

nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

### **Articolo 19 - Innovazione tecnologica**

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati - previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all'importo del materiale reso.

A seguito dell'autorizzazione l'Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i prodotti e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo all'Appaltatore di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, compresa la sostituzione delle apparecchiature con nuove apparecchiature di tecnologia più avanzata; e ciò previo benestare della Stazione appaltante.

### **Articolo 20 - Innovazione normativa**

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

### **Articolo 21 - Variazione soggettive**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina prevista dalla normativa vigente, D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

### **Articolo 22 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di "reagenti e apparecchiature" valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI (Allegato n. 2) per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

### **Articolo 23 - Garanzie, danni, responsabilità civile**

L'Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l'Appaltatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie, ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

### **Articolo 24 - Inadempimenti e penalità**

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore., sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni ivi compresa la gestione dell'eventuale conto deposito.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Mancata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato.
Ritardi e incompletezza nell'assistenza tecnica.	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo in ordine agli interventi programmati o su richiesta di cui alla documentazione di gara

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla fornitura; a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dalle presenti Norme di partecipazione non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

### **Articolo 25 - Risoluzione del contratto**

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.
- In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta

all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei prodotti oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

## **Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Alla presente procedura si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente affidamento, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

## **Articolo 27 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Articolo 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

## **Articolo 29 – Brevetti industriali e diritto d'autore**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

## **Articolo 30 – Personale dell'Appaltatore**

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell'Appaltatore presso la Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione della Stazione Appaltante detto personale. La Stazione Appaltante potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

### **Articolo 31 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

### **Articolo 32 – Codice di comportamento**

L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021, e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 33 – Norme per la prevenzione della corruzione**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con Deliberazione n. 175 del 31.01.2024, il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 7/2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022".

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 è reperibile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it)

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza del suddetto Piano.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 34 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

**Allegati:**

Allegato 1 - Schema di Preventivo Economico;

Allegato 2 – DUVRI+DVR-Covid e gestione DPI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

**Contratto per la fornitura di**

“Sonde per oncoematologia per FISH su tessuti e relativa apparecchiatura”  
per l' U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana,  
per il periodo di 24 mesi. ID Sintel 181223230  
LOTTO UNICO – CIG B2CCE824D8

Deliberazione del Direttore Generale n. 1695 del 09/08/2024

**Ditta ABBOTT S.r.l.**

**Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 *bis* della L. 488/1999.**

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Magliocca, nato a Capua (CE) il giorno 27/10/1967, residente a Paese (TV), in Via S. Giuseppe n. 6, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

“che, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura di cui trattasi, non sussistono alla data odierna convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale e/o da Consip s.p.a.”.

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e  
gestione delle forniture di beni  
*Dott. Giuseppe Magliocca*